



Federazione Autonoma Bancari Italiani

Ai
Sindacati Autonomi Bancari
FABI

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **1122-MB/mm**

ROMA, LI **22 febbraio 2011**

OGGETTO: **Handicap: modifiche alla Legge 104/92**

Il 9 novembre 2010 è stata pubblicata il Gazzetta Ufficiale la Legge 183/2010 che contiene nuove disposizioni sui permessi lavorativi a favore dei dipendenti che assistono familiari con handicap grave. In particolare l'articolo 24 modifica la Legge 104/1992.

L'INPS, l'Istituto previdenziale che assicura gran parte dei lavoratori privati, ha subito diramato le proprie disposizioni con una specifica e articolata circolare (3 dicembre 2010, n. 155), che troverete allegata alla presente comunicazione insieme al messaggio INPS n.1740 del 25/1/11.

Aventi diritto

Entrambi i documenti chiariscono che, in base al nuovo dettato normativo, hanno ora diritto ai permessi lavorativi, oltre al coniuge, anche parenti ed affini entro il secondo grado (figli, nonni, suoceri, cognati ecc.).

In particolari condizioni le agevolazioni possono essere estese ai parenti e affini di terzo grado della persone con disabilità da assistere. Le eccezioni sono fissate dall'articolo 24 della Legge 183: i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave devono avere sessantacinque anni o essere anch'essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti. L'espressione 'mancanti' viene interpretata "non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità".

La possibilità di estendere dal secondo al terzo grado di parentela/affinità la concessione dei permessi si verifica anche nel caso in cui anche uno solo dei

soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle situazioni di assenza, decesso, patologie invalidanti. Si motiva tale interpretazione con l'analisi letterale della norma laddove viene utilizzata la congiunzione disgiuntiva ("qualora i genitori o il coniuge").

Patologie invalidanti

L'INPS e il Dipartimento entrano nel merito della definizione di "patologie invalidanti", cioè della terza condizione che dà luogo alla possibilità di estendere dal secondo al terzo grado di parentela/affinità la concessione dei permessi

Poiché il Legislatore e' molto generico il dubbio è stato posto al Ministero della salute che ha chiarito che le patologie da prendere a riferimento sono quelle indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000. E cioè:

- Le patologie acute o croniche che determinano permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- le patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

Non vi e' una indicazione circa la documentazione sanitaria "accettabile" per dimostrare quelle condizioni: si dovrà chiarire se le necessarie attestazioni possano essere rilasciate dai medici di famiglia o debbano essere rilasciate esclusivamente da medici specialisti.

Parenti ed affini di minori di tre anni

INPS rammenta che la Legge 183/2010 ha eliminato all'articolo 33, comma 3, della Legge 104/92 le parole "successivamente al compimento del terzo anno di età del disabile": quindi e' stata introdotta anche per i parenti e gli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave la possibilità di godere dei tre giorni di permesso mensili.

Referente unico per l'assistenza

La Legge 183 ha sottolineato come non possano essere concessi i permessi mensili ex Legge 104/1992, a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave. Si conferma quindi la norma che il limite di tre giorni mensili e' riferito a ciascuna persona disabile. Le due comunicazioni interpretano questa indicazione come un divieto all'alternatività

fra più beneficiari, a meno che essi non siano i genitori di figli con grave disabilità.

In effetti il nuovo articolo 33, comma 3 della Legge 104/92 prevede in favore dei genitori, anche adottivi, di figli con disabilità grave, la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per persona disabile, condizione esclusa per i parenti e gli affini.

Genitori che assistono figli in stato di invalidità grave

Una prima novità risiede nell'opportunità per i genitori di minori di tre anni di fruire - in alternativa alle altre due forme di agevolazione già previste e cioè il prolungamento del congedo parentale e le due ore di permesso giornaliero - anche dei tre giorni di permesso: a nostro avviso non si tratta comunque di un significativo vantaggio in termini quantitativi o qualitativi.

In ogni caso l'INPS specifica che, mentre il prolungamento del periodo di congedo parentale e le due ore di riposo giornaliero retribuito possono essere utilizzati a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, i tre giorni di permesso (comma 3, art. 33, legge 104/92) possono essere goduti, da parte dei genitori o da parte degli altri familiari, dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave.

Inoltre, trattandosi di agevolazioni volte alle medesime finalità di assistenza al disabile, "la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese": quindi i tre benefici sono incompatibili se fruiti nello stesso mese.

Assenza di ricovero

Ambedue le circolari sottolineano che uno dei requisiti essenziali per la concessione dei permessi lavorativi è l'assenza di ricovero a tempo pieno della persona con grave disabilità, dove per 'ricovero a tempo pieno' si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso "strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa".

Di fatto la norma nega la rilevanza della necessità assistenziale "non sanitaria" (aiuto all'igiene, all'alimentazione, al supporto personale) di cui molto spesso i familiari di una persona ricoverata di fanno carico. È questa, a nostro avviso, una grave lacuna della Legge.

INPS e Dipartimento da parte loro, definiscono tre eccezioni. I permessi, anche in caso di ricovero, possono essere concessi in tre casi:

- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di

assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età (Circolare n. 90 del 23 maggio 2007, p. 7).

Continuità ed esclusività dell'assistenza

Come ribadito dalle due circolari il Legislatore ha abrogato i requisiti della continuità e dell'esclusività quali presupposti necessari ai fini del godimento dei permessi in argomento da parte dei beneficiari. "Pertanto – come specifica l'INPS - oltre al requisito della convivenza, già eliminato dall'art. 20 della suddetta legge 53/2000, anche la "continuità" e l' "esclusività" dell'assistenza, non sono più elementi essenziali ai fini del godimento dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92." Decadono quindi le definizioni di sistematicità ed adeguatezza, elaborate dall'INPS, e quindi "Gli uffici ... non dovranno più acquisire le dichiarazioni relative alla sistematicità e all'adeguatezza dell'assistenza al disabile, prima richiesti"

Moltissimi lavoratori possono quindi ripresentare domanda nel caso in cui fosse stata rigettata precedentemente per assenza di sistematicità o continuità (ad esempio distanza notevole dall'abitazione del familiare da assistere).

Concessione e decadenza

Il nuovo comma 7-bis dell'articolo 33, legge 104/92, prevede espressamente la decadenza, per il lavoratore, dal diritto a beneficiare dei tre giorni di permesso, "qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti". D'altronde gli assicurati INPS quando richiedono i permessi, firmano una dichiarazione di responsabilità in cui si impegnano a comunicare entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta ed in particolare:

- eventuale ricovero a tempo pieno della persona disabile in condizione di gravità;
- revoca del giudizio di gravità della condizione di disabilità da parte della Commissione medica competente;
- modifiche ai periodi di permesso richiesti;
- decesso del disabile.

In INPS forza del nuovo comma 7-bis, l'INPS verificherà a campione le situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi.

I nuovi criteri sono entrati in vigore il 24 novembre 2010 e per gli assicurati INPS; a breve dovrebbero essere disponibili (online sul sito www.inps.it) anche i nuovi moduli di richiesta.

Le richieste già evase e i permessi già concessi prima del 24 novembre 2010 saranno riesaminati alla luce delle nuove norme: in particolare le domande e i permessi già concessi a parenti e affini di terzo grado delle persone disabili in situazione di gravità e le domande ed i permessi già concessi a più familiari (a meno che non si tratti dei due genitori) per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.

I lavoratori ai quali in passato sia stata negata la concessione dei permessi lavorativi per assenza dei requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza, criteri ora abrogati hanno invece l'opportunità di ripresentare la domanda, contando su diversi e molto più favorevoli criteri di valutazione.

Iniziative della Fabi

Vista la rilevanza del tema dell'Handicap, con riferimento al Settore del Credito, i Dipartimenti Welfare e Salute e Sicurezza, in sinergia con il Coordinamento Giovani per quanto attiene gli aspetti di avviamento ed inserimento nell'organizzazione del lavoro, ha promosso, sotto l'egida della Segreteria Nazionale, la costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale per elaborare strategie sindacali e promuovere strumenti di formazione ed informazione su questo delicato tema, anche alla luce della presentazione della piattaforma contrattuale e dei futuri rinnovi integrativi.

La scrivente ed i coordinatori dei Dipartimenti Salute e Sicurezza e Welfare che ringraziamo per la collaborazione, restano a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali saluti

LA SEGRETERIA NAZIONALE



Handwritten signatures of the National Secretariat members, including names like Roberto Pileani, Luca, and others.

Circolare INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito - Coordinamento Generale Medico legale, 3 dicembre 2010, n. 155

“Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità.”

Nota bene: circa le modalità operative della presente Circolare si consulti il successivo Messaggio INPS 25 gennaio 2011, n. 1740

SOMMARIO:

1. Premessa
2. Soggetti aventi diritto.
 - 2.1. Referente unico per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
 - 2.2. Genitori che assistono figli in situazione di disabilità grave.
3. Presupposti oggettivi per il riconoscimento dei permessi.
4. Accertamento delle condizioni.
5. Prerogative afferenti alla sede di servizio.
6. Istruzioni procedurali e modulistica.
7. Ambito di applicazione.

1. PREMESSA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 – suppl. ord. n. 243/L - del 09.11.2010 è stato pubblicato il Testo della legge n. 183 del 4 novembre 2010, recante: “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” (c.d. “collegato lavoro alla manovra di finanza pubblica”).

La legge entra in vigore il 24 novembre 2010.

Nell’attesa del riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, previsto dall’art. 23 della suddetta legge, l’art. 24 ha apportato modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità.

In particolare il comma 1 dell’art. 24:

lett. a) sostituisce il comma 3 dell’art. 33 della legge 104/92, definendo compiutamente il novero dei beneficiari dei permessi in oggetto e stabilendo che non può essere

riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei permessi per la stessa persona con disabilità in situazione di gravità;

lett. b) interviene sul comma 5 dell'art. 33 citato, con riguardo al diritto, per il lavoratore che assiste il familiare, di scegliere la sede di lavoro facendo riferimento a quella più vicina al domicilio della persona da assistere, allo scopo di garantire una più agevole assistenza del disabile.

lett. c) aggiunge all'art. 33 medesimo il comma 7-bis che prevede la decadenza, per il prestatore di lavoro, dal diritto ai benefici previsti dall'articolo novellato, qualora il datore di lavoro o l'INPS accertino l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la fruizione dei permessi.

Il comma 2 dell'art. 24 sostituisce il comma 2 e abroga il comma 3 dell'art. 42 del decreto legislativo n.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative a tutela della maternità e della paternità), eliminando i requisiti della "continuità" e della "esclusività" dell'assistenza quali presupposti essenziali ai fini della concessione dei benefici per l'assistenza al figlio maggiorenne in situazione di disabilità grave.

Il comma 3 dell'art. 24 incide sull'art. 20, comma 1, della legge n. 53/2000 eliminando anche per la generalità dei familiari e degli affini del disabile in situazione di gravità, i requisiti della "continuità" e della "esclusività" previsti in precedenza ai fini del godimento dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni in merito alle disposizioni introdotte dal citato art. 24 della legge n. 183/2010 (all. 1).

Prima di affrontare nel merito le novità sopra descritte, si ritiene necessario compiere una precisazione di tipo terminologico.

Come noto, a livello internazionale, è ormai diffusa l'espressione "persona con disabilità", utilizzata nell'ambito della Convenzione delle Nazioni unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18.

Nella legge n. 104 del 1992, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, è rinvenibile il termine "persona handicappata".

Benché questa espressione sia stata utilizzata anche nella legge 183/2010, nella presente circolare e nelle eventuali successive note interpretative, i soggetti con handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 104/92, verranno individuati con il termine "persona disabile in situazione di gravità" o, più sinteticamente, " persona con disabilità grave".

2. SOGGETTI AVENTI DIRITTO

L'art. 24 della legge 183/2010 ridefinisce criteri e modalità per la concessione dei benefici.

In base al previgente dettato normativo, infatti, avevano diritto a fruire dei benefici in argomento i lavoratori dipendenti, coniuge, parenti e affini di persona in situazione di disabilità grave entro il terzo grado.

Il nuovo disposto normativo prevede, invece, il diritto a godere dei permessi ex lege 104/92 in favore dei lavoratori dipendenti e, oltre al coniuge, fa riferimento ai parenti o affini del disabile medesimo entro il secondo grado (a titolo esemplificativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati).

Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado (a titolo esemplificativo sono parenti di terzo grado: zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta; sono affini di terzo grado zii acquisiti, nipoti acquisiti) della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il legislatore ha infatti ritenuto oltremodo onerosa, se non impossibile, l'attività assistenziale svolta dai familiari in età avanzata o affetti da patologia invalidante. Ai fini di una corretta individuazione dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa per la fruizione dei benefici in argomento, si è ritenuto opportuno allegare i testi degli articoli 74 e 78 del codice civile (all. 3) che recano la definizione dei rapporti di parentela ed affinità.

La normativa novellata prevede, quindi, la possibilità di passare dal secondo al terzo grado di parentela, oltre che nel caso di decesso del coniuge o dei genitori del disabile, anche qualora questi siano "mancanti". Al riguardo, si chiarisce che l'espressione "mancanti" deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti), poiché nella norma viene utilizzata la congiunzione disgiuntiva ("qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti").

Per quanto concerne le patologie invalidanti, in assenza di un'esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della salute, ai fini dell'individuazione di tali patologie si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale - Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità - n. 278 del 21 luglio 2000, Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari, che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000 (all. 2).

Quindi, nell'ipotesi in cui il coniuge o i genitori del soggetto in situazione di disabilità grave siano affetti dalle patologie sopra elencate, l'assistenza potrà essere esercitata anche da parenti o affini entro il terzo grado.

La legge n. 183/2010 interviene sull'articolo 33, comma 3, della legge 104/92 eliminando le parole "successivamente al compimento del terzo anno di età del disabile" e a seguito di tale modifica, viene introdotta anche per i parenti e gli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave la possibilità di godere dei tre giorni di permesso mensili. Detta possibilità riguarda anche i genitori di un minore di tre anni in situazione di disabilità grave quale alternativa alle altre prerogative previste dal decreto legislativo 151/2001 (prolungamento del congedo parentale o due ore di permesso al giorno).

2.1. REFERENTE UNICO PER L'ASSISTENZA ALLA STESSA PERSONA IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE

Il riformulato articolo 33, comma 3, della legge 104/92 stabilisce che non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Tale previsione normativa muovendo dall'intento di caratterizzare il concetto di esclusività dell'assistenza - non più previsto quale requisito essenziale dalle nuove disposizioni in materia - interviene disponendo espressamente che i permessi possono essere riconosciuti ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona.

Pertanto, fermo restando che i giorni di permesso sono previsti dalla legge nel limite di tre per soggetto disabile, tali giornate dovranno essere fruite esclusivamente da un solo lavoratore, non potendo invece essere godute alternativamente da più beneficiari.

Il nuovo art. 33, comma 3 della legge 104/92 prevede, inoltre, in favore dei genitori, disposizioni specifiche che derogano alla regola del "referente unico".

Infatti ai genitori, anche adottivi, di figli con disabilità grave, viene riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile.

In tali casi, pur essendo necessario un intervento permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione del soggetto con disabilità grave, tale onere può essere sostenuto alternativamente dall'uno o dall'altro genitore, tenuto conto del diverso ruolo che essi esercitano sul bambino, rispetto agli altri familiari.

2.2. GENITORI CHE ASSISTONO FIGLI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE

La nuova legge ha dato rilievo alla particolarità del rapporto genitoriale dettando specifiche norme per i genitori che assistono un figlio in situazione di disabilità grave.

In base alla nuova disciplina, in particolare, i tre giorni di permesso mensili possono essere fruiti anche dai genitori di un minore di tre anni in situazione di disabilità grave.

Questa soluzione consegue alla lettura del combinato disposto dei riformulati art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 e art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001.

Come si è detto in precedenza, infatti, la novella ha eliminato dal testo del previgente comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992 le parole "Successivamente al compimento del terzo anno di età del disabile".

Il suddetto inciso risulta, invece, tuttora presente nel riformulato art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001.

Va tenuto conto, tuttavia, del fatto che anche i genitori di un bambino di età inferiore a tre anni sono comunque compresi nella categoria dei parenti legittimati in base al primo periodo del comma 3 dell'art 33 della legge 104/92.

L'esclusione del beneficio in questione – finalizzato ad alleviare la situazione di bisogno di bambini gravemente disabili – proprio nei riguardi dei genitori, porrebbe in essere una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti che sono costituzionalmente tenuti a svolgere un ruolo primario nella loro assistenza e il resto dei parenti o affini.

Ne consegue che in un'ottica di ragionevolezza, il diritto ai tre giorni di permesso deve essere riconosciuto anche in favore dei genitori di bambini al di sotto dei tre anni previsto, altresì, espressamente all'art. 42, comma 2 del Decreto Legislativo n. 151/2001 in favore dei genitori di figli con età superiore a tre anni.

Resta inalterato il diritto dei genitori del disabile in situazione di gravità minore di tre anni di poter fruire, in alternativa a tale beneficio, del prolungamento indennizzato del congedo parentale o dei riposi orari retribuiti (art. 42, comma 1, decreto legislativo n. 151/2001).

A tale proposito, è opportuno evidenziare che, mentre i benefici appena menzionati (prolungamento del periodo di congedo parentale e le due ore di riposo giornaliero retribuito), possono essere utilizzati a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente (così come indicato nel msg. n. 2578 del 17.9.2007), i tre giorni di permesso (comma 3, art. 33, legge 104/92) possono essere goduti, da parte dei genitori o da parte degli altri familiari, dal giorno del riconoscimento della situazione di disabilità grave.

Si sottolinea inoltre, che, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese.

Pertanto, nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano beneficiato di uno o più giorni di permesso ai sensi dell'art. 33, comma 3 citato, gli stessi non potranno usufruire per lo stesso figlio delle due ore di riposo giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.

Allo stesso modo, nel mese in cui uno o entrambi i genitori abbiano fruito, anche alternativamente, del prolungamento del congedo parentale o delle due ore di riposo giornaliero, gli altri parenti o affini aventi diritto non potranno beneficiare per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave dei giorni di permesso mensili.

3. PRESUPPOSTI OGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERMESSI

Il testo novellato ribadisce che il presupposto per la concessione dei benefici è che la persona in situazione di disabilità grave non sia ricoverata a tempo pieno.

In proposito, per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono:

interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (ipotesi prevista dal messaggio n.14480 del 28 maggio 2010);

ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;

ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età (circolare n. 90 del 23 maggio 2007, p. 7).

Il nuovo dettato normativo interviene sull' articolo 20, comma 1, della legge 53/2000, eliminando le parole da "nonché" a "non convivente" e prevede conseguentemente il venir meno dei requisiti della "continuità" e dell'"esclusività" quali presupposti necessari ai fini del godimento dei permessi in argomento da parte dei beneficiari.

Pertanto, oltre al requisito della convivenza, già eliminato dall'art. 20 della suddetta legge 53/2000, anche la "continuità" e l' "esclusività" dell'assistenza, non sono più elementi essenziali ai fini del godimento dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92. Analogamente, la legge ha abrogato l'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2001, il quale prevedeva che i permessi dei genitori di figlio disabile in situazione di gravità maggiore di età potessero essere fruiti a condizione che sussistesse convivenza o che l'assistenza fosse continuativa ed esclusiva.

Gli uffici, pertanto, in attesa dell'aggiornamento su "modulistica on line" dei modelli di domanda, che terranno conto delle innovazioni introdotte dalla legge, non dovranno più acquisire le dichiarazioni relative alla sistematicità e all'adeguatezza dell'assistenza al disabile, prima richieste dalla circolare dell'Istituto n. 90/2007, per garantire la sussistenza dei citati presupposti di continuità ed esclusività.

4. ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI

Ulteriore novità è rinvenibile nel comma 7-bis dell'art. 33, legge 104/92, introdotto dall'art. 24 della legge n. 183/2010, laddove è prevista la decadenza, per il lavoratore, dal diritto a beneficiare dei tre giorni di permessi mensili coperti da contribuzione figurativa, qualora il datore di lavoro o l'Inps accertino l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dello stesso diritto.

Si ribadisce al riguardo quanto specificato con circolare n. 53 del 29 aprile 2008, nella quale viene evidenziato che il provvedimento di riconoscimento della fruibilità dei permessi ex articolo 33 della legge n. 104/1992 emanato dall'Istituto, incide esclusivamente sul rapporto previdenziale (che si svolge tra l'ente assicuratore ed il datore di lavoro ed ha come beneficiario il lavoratore) e il suo contenuto si sostanzia in un'autorizzazione preventiva al datore di lavoro a compensare le somme eventualmente corrisposte a tale titolo con i contributi obbligatori.

In particolare, l'eventuale accertamento dell'insussistenza o il venir meno delle condizioni sottoelencate, richieste per la legittima fruizione dei benefici previsti dalla legge 104/92, comporterà, per il lavoratore, la decadenza da tale diritto.

Infatti il richiedente i permessi si impegna, con dichiarazione di responsabilità, a comunicare entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta, con particolare riferimento a:

eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in condizione di gravità;

revoca del giudizio di gravità della condizione di disabilità da parte della Commissione medica di cui all'articolo 4 comma 1 legge 104 del 1992 e successive modificazioni, integrata ai sensi dell'art. 20, comma 1 del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009;

modifiche ai periodi di permesso richiesti;

eventuale decesso del disabile.

E' opportuno richiamare, al riguardo, le previsioni dell'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 secondo cui "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (...) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

Si richiamano altresì le disposizioni contenute nell'art. 20, comma 2, della citata legge 102/2009 sul contrasto delle frodi in materia di invalidità civile, handicap e disabilità, nonché quelle contenute nell'art. 10, n. 3 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.

L'INPS, ai fini dell'applicazione di quanto contenuto al comma 7-bis sopra citato provvederà inoltre, anche annualmente, alla verifica a campione delle situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi in argomento.

5. PREROGATIVE AFFERENTI ALLA SEDE DI SERVIZIO

Anche la normativa concernente l'ulteriore beneficio relativo all'avvicinamento alla sede di servizio (comma 5 dell'art. 33 della legge 104/92) è stata altresì novellata. Con la modifica è stato previsto che il lavoratore ha diritto a scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina non più al domicilio del lavoratore che presta assistenza, ma al domicilio della persona da assistere.

6. ISTRUZIONI PROCEDURALI E MODULISTICA

Le istruzioni procedurali che terranno conto delle innovazioni introdotte dalla legge verranno fornite con apposito messaggio.

Sono in corso di aggiornamento su "modulistica on line" i modelli di domanda.

7. AMBITO DI APPLICAZIONE

Considerato che la legge n. 183/2010 entra in vigore il 24 novembre 2010, gli uffici dovranno esaminare, sulla base dei nuovi criteri, le domande presentate a decorrere dalla predetta data nonché le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.

Per quanto concerne sia le istanze presentate prima del 24.11.2010 e non ancora istruite sia i provvedimenti già adottati prima di tale data sulla base delle previgenti disposizioni, dovranno essere riesaminate, alla luce delle nuove disposizioni, le domande pervenute da parenti e affini di terzo grado dei soggetti disabili in situazione di gravità nonché quelle presentate da più familiari (a meno che non si tratti dei due genitori) per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.

Nel primo caso, sarà necessario richiedere ai beneficiari tutti gli elementi utili a verificare la sussistenza o meno dei presupposti indicati al paragrafo 2 della presente circolare.

Nel secondo caso, poiché i permessi potranno essere fruiti esclusivamente da un solo lavoratore, si dovranno richiedere ai soggetti interessati le informazioni necessarie all'individuazione del lavoratore dipendente beneficiario dei permessi di cui all'art. 33, comma 3 della legge 104/92.

Il Direttore Generale

Nori

Messaggio INPS Direzione Centrale sistemi informativi e telecomunicazioni - Direzione Centrale prestazioni a sostegno del reddito - Coordinamento generale medico legale, 25 gennaio 2011, n. 1740

“Precisazioni operative riguardo le nuove disposizioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi di cui all'art.33 della legge 104/92 dettate con circolare 155/2010.”

Tenuto conto delle istruzioni operative fornite con circolare 155/2010, relativamente alle modifiche apportate dall'art. 24 della legge 183/2010 alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità, con specifico riferimento ai paragrafi 2 e 7, si forniscono i chiarimenti di carattere operativo-procedurale.

Riguardo il paragrafo 2, nella parte in cui si fa riferimento alle patologie invalidanti, si chiarisce che il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire dei benefici in parola, dovrà allegare in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente la documentazione sanitaria inerente lo stato di salute del coniuge e/o del/i genitore/i utile e idonea a comprovare la sussistenza della patologia invalidante stessa.

In merito al paragrafo 7, si ribadisce che gli uffici dovranno riesaminare, alla luce del nuovo disposto normativo, le domande pervenute da parenti e affini di terzo grado dei soggetti in situazione di disabilità grave nonché quelle presentate da più familiari (a meno che non si tratti dei due genitori) per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.

Gli operatori, quindi, dovranno sospendere i provvedimenti in corso al giorno precedente la data di entrata in vigore della legge n. 183/2010 (24.11.2010) ed inviare agli interessati lettere specifiche, prodotte dalla procedura di gestione delle domande (v. testi allegati). Con queste lettere verrà richiesto agli interessati di presentare dichiarazioni atte a verificare la sussistenza dei requisiti - previsti dalle nuove disposizioni normative - per la fruizione dei permessi in oggetto.

Se tali dichiarazioni non perverranno alle Sedi Inps entro il 31 marzo 2011, verrà inviata ai richiedenti i permessi la comunicazione di cessazione del provvedimento di autorizzazione al conguaglio (nel caso di pagamento a conguaglio della prestazione) ovvero di reiezione (nel caso di pagamento diretto della prestazione) con effetto dal 24 novembre 2010.

Gli uffici avranno cura di inviare agli interessati, nel più breve tempo possibile, le lettere emesse dalla procedura secondo le modalità previste dalla normativa vigente per la rapida definizione dei casi e per limitare l'eventuale possibile contenzioso.

Le modalità operative sono illustrate nelle istruzioni tecniche allegate al presente messaggio.

Il Direttore generale

Nori

Allegato 1

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO ALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92 DETTATE CON CIRCOLARE 155/2010

ISTRUZIONI OPERATIVO-PROCEDURALI

INDICE

ADEGUAMENTO DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI DI MALATTIA, MATERNITA' E L. 104/92 ALLA CIRCOLARE 155/2010
STAMPA LISTE PRATICHE E LETTERE DA INVIARE

OPERAZIONI DA ESEGUIRE ALLA RICEZIONE DELLE RISPOSTE O DOPO IL 31.3.2011

CODICI

ALLEGATO 2: LETTERA SCELTA DISABILE PAGAMENTO DIRETTO

ALLEGATO 3: LETTERA SCELTA DISABILE PAGAMENTO A CONGUAGLIO

ALLEGATO 4: LETTERA PARENTELA PAGAMENTO DIRETTO

ALLEGATO 5: LETTERA PARENTELA PAGAMENTO A CONGUAGLIO

ALLEGATO 6: LETTERA CESSAZIONE PAGAMENTO A CONGUAGLIO

ADEGUAMENTO DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI DI MALATTIA, MATERNITA' E L. 104/92 ALLA CIRCOLARE 155/2010

Con riferimento alla circolare n. 155 del 03/12/2010 la gestione delle domande e' stata adeguata alla nuova disciplina relativa alle domande di L.104/92.

Al fine di individuare le pratiche interessate dalle modifiche normative introdotte dalla circolare, sono rese disponibili due funzioni che producono liste di evidenza dei casi da esaminare. Per ciascun nominativo presente nelle liste viene prodotta la lettera di richiesta di informazioni relativa, da inviare ai destinatari dopo aver verificato che, nella domanda presentata e nei documenti allegati, non siano reperibili le informazioni che possono consentire all'operatore di definire immediatamente, in positivo o in negativo, la pratica evidenziata nella lista.

STAMPA LISTE PRATICHE E LETTERE DA INVIARE

Nel menu STAMPE E STATISTICHE è stata inserita la nuova opzione 15 “LISTE PRATICHE L104/92 VEDI CIRCOLARE 155/2010” che permette di selezionare le seguenti due funzioni:

1) Riposi giornalieri con grado di parentela non specificato o generico, in corso di fruizione alla data del 24.11.2010.

Attivata la funzione la procedura prepara la coda di stampa SMMLSH11 contenente la lista dei soggetti interessati e, per ciascun nominativo, la lettera di richiesta informazioni (vedi allegato1) sul grado di parentela con il disabile, lettera da inviare al beneficiario, al disabile, al datore di lavoro - per le domande a conguaglio - e al patronato se la domanda è stata patrocinata. Nelle code di stampa SMMETN01 SMMETN21 vengono preparate le etichette per l'intestazione delle buste.

2) Riposi giornalieri per familiari, diversi dai genitori, che condividono i permessi con altri familiari nello stesso periodo; riposi in corso di fruizione alla data del 24.11.2010.

Attivata la funzione la procedura prepara la coda di stampa SMMLSH21 contenente la lista dei soggetti interessati e, per ciascun nominativo, la lettera con la richiesta di scelta, da parte del disabile, dell'unico beneficiario (vedi allegato 2), lettera da inviare al cliente, al disabile, al datore di lavoro - per le domande a conguaglio - e al patronato se la domanda è stata patrocinata. Nelle code di stampa SMMETN01 SMMETN21 vengono preparate le etichette per l'intestazione delle buste.

Per ogni pratica per la quale è stata inviata la richiesta di informazioni, l'operatore deve accedere in procedura ed inserire nel campo IN ATTESA DI DOCUMENTI il valore 'S', e nel campo DATA DI PERFEZIONAMENTO DOMANDA la data di invio della lettera. Digitando "Invio" lo stato della domanda si modifica in "da ridefinire" (CODICE STATO PRATICA 'F').

OPERAZIONI DA ESEGUIRE ALLA RICEZIONE DELLE RISPOSTE O DOPO IL 31.3.2011

A) Riposi giornalieri con grado di parentela non specificato o generico: mancata o insoddisfacente risposta alla richiesta di informazioni.

Per le DOMANDE A PAGAMENTO DIRETTO è necessario procedere come segue:

Modificare la data di fine domanda al 23/11/2010, utilizzando il tasto funzionale F16
GESTIONE PERIODO

Togliere la "S" dal campo IN ATTESA DI DOCUMENTI e aggiornare la DATA DI
PERFEZIONAMENTO

Accogliere la domanda così modificata

Calcolare la domanda. In caso di pagamenti già effettuati per periodi successivi al
23/11/2010 si crea un indebitato da gestire con le consuete modalità

Acquisire una nuova domanda uguale alla precedente con data inizio 24/11/2010

Istruire la domanda. Per domande con grado di parentela generico la domanda viene
respinta; per domande senza grado di parentela è possibile respingere la domanda con il
tasto funzionale F6 (selezionare con S la fase istruttoria, inserire RB nel campo CODICE
ESITO, inserire il motivo di respinta) oppure inserire "A" o "R" in grado di parentela e
utilizzare l'istruttoria automatizzata

Inviare la lettera di reiezione.

Per le DOMANDE A CONGUAGLIO è necessario procedere come segue:

Indicare la cessazione secondo le modalità descritte al punto ACQUISIZIONE /
VARIAZIONE

Togliere la "S" dal campo IN ATTESA DI DOCUMENTI e aggiornare la DATA DI
PERFEZIONAMENTO

Istruire la domanda così modificata; confermando l'istruttoria viene emessa una lettera di
cessazione con il motivo relativo da inviare al cliente, al datore di lavoro ed eventualmente
al patronato.

B) Riposi giornalieri con grado di parentela non specificato o generico: ricevuta risposta
positiva alla richiesta di informazioni.

Per le DOMANDE A PAGAMENTO DIRETTO è necessario procedere come segue:

Acquisire il grado di parentela secondo le modalità descritte al punto ACQUISIZIONE /
VARIAZIONE

Togliere la "S" dal campo IN ATTESA DI DOCUMENTI e aggiornare la DATA DI
PERFEZIONAMENTO con la data di ricezione dei dati richiesti

Istruire la domanda

Dopo l'accoglimento calcolare l'indennità.

Per le DOMANDE A CONGUAGLIO è necessario procedere come segue:

Acquisire il grado di parentela secondo le modalità descritte al punto ACQUISIZIONE / VARIAZIONE

Togliere la "S" dal campo IN ATTESA DI DOCUMENTI e aggiornare la DATA DI PERFEZIONAMENTO con la data di ricezione dei dati richiesti

Istruire la domanda

Dopo l'accoglimento viene emessa una nuova lettera da inviare al cliente, al datore di lavoro ed eventualmente al patronato.

C) Riposi giornalieri per familiari, diversi dai genitori, che condividono i permessi con altri familiari nello stesso periodo: mancata o insoddisfacente risposta alla richiesta di informazioni.

Per le DOMANDE A PAGAMENTO DIRETTO è necessario procedere come segue, per entrambe le domande dei clienti:

Modificare la data di fine domanda al 23/11/2010, utilizzando il tasto funzionale F16 GESTIONE PERIODO

Togliere la "S" dal campo IN ATTESA DI DOCUMENTI e aggiornare la DATA DI PERFEZIONAMENTO

Accogliere la domanda così modificata

Calcolare la domanda. In caso di pagamenti già effettuati per periodi successivi al 23/11/2010 si crea un indebitato da gestire con le consuete modalità

Acquisire una nuova domanda uguale alla precedente con data inizio 01/12/2010

Inserire nel campo DOMANDE ALTRO LAVORATORE una "N"

Istruire la domanda che viene respinta

Inviare la lettera di reiezione.

Per le DOMANDE A CONGUAGLIO è necessario procedere come segue, per entrambe le domande dei clienti:

Indicare la cessazione secondo le modalità descritte al punto ACQUISIZIONE / VARIAZIONE

Togliere la "S" dal campo IN ATTESA DI DOCUMENTI e aggiornare la DATA DI PERFEZIONAMENTO.

Istruire la domanda così modificata; confermando l'istruttoria viene prodotta una lettera di cessazione con il motivo relativo da inviare al cliente, al datore di lavoro ed eventualmente al patronato.

D) Riposi giornalieri per familiari, diversi dai genitori, che condividono i permessi con altri familiari nello stesso periodo: ricevuta risposta dal disabile sul beneficiario dei permessi.

Per la DOMANDA A PAGAMENTO DIRETTO di chi non viene indicato come beneficiario dei permessi si deve procedere come precisato al punto C, mentre per la domanda intestata alla persona prescelta dal disabile si deve procedere nel seguente modo:

Modificare la data di fine domanda al 23/11/2010, utilizzando il tasto funzionale F16 GESTIONE PERIODO

Togliere la "S" dal campo IN ATTESA DI DOCUMENTI e aggiornare la DATA DI PERFEZIONAMENTO con la data di ricezione dei dati richiesti

Accogliere la domanda così modificata

Calcolare la domanda. In caso di pagamenti già effettuati per periodi successivi al 23/11/2010 si crea un indebitato da gestire con le consuete modalità

Acquisire una nuova domanda uguale a quella precedente con data inizio 01/12/2010

Inserire nel campo DOMANDE ALTRO LAVORATORE una "N"

Istruire la domanda che viene accolta

Calcolare l'indennità.

Per la DOMANDA A CONGUAGLIO di chi non viene indicato come beneficiario dei permessi si deve procedere come precisato al punto C, mentre per la domanda intestata alla persona prescelta dal disabile si deve procedere nel seguente modo:

Indicare la cessazione secondo le modalità descritte al punto ACQUISIZIONE / VARIAZIONE

Togliere la "S" dal campo IN ATTESA DI DOCUMENTI e aggiornare la DATA DI PERFEZIONAMENTO con la data di ricezione dei dati richiesti

Istruire la domanda così modificata; confermando l'istruttoria viene emessa una lettera di cessazione con il motivo relativo da inviare al cliente, al datore di lavoro ed eventualmente al patronato

Acquisire una nuova domanda uguale a quella precedente con data inizio 01/12/2010

Inserire nel campo DOMANDE ALTRO LAVORATORE una "N"

Accogliere la domanda; confermando l'istruttoria viene emessa una nuova lettera di autorizzazione da inviare al cliente, al datore di lavoro ed eventualmente al patronato.

CODICI:

A seguito delle modifiche normative introdotte dall'art. 24 della legge 183/2010 è obbligatorio acquisire, su tutte le domande di l.104/92, il codice relativo al grado di parentela del lavoratore che chiede di assistere la persona con disabilità.

Posizionando il cursore sul campo "GRADO DI PARENTELA" e digitando il tasto F1, la procedura visualizza i CODICI DI PARENTELA accettati:

P = PADRE;

M = MADRE;

F = FRATELLO;

S = SORELLA;

G = FIGLIO;

C = CONIUGE;

E = PARENTE ENTRO IL SECONDO GRADO;

H = AFFINE ENTRO IL SECONDO GRADO

I = PARENTE ENTRO IL TERZO GRADO CON DIRITTO;

L = AFFINE ENTRO IL TERZO GRADO CON DIRITTO;

N = PARENTE ENTRO IL TERZO GRADO SENZA DIRITTO;

O = AFFINE ENTRO IL GRADO SENZA DIRITTO;

R = PARENTE GENERICO;

A = AFFINE GENERICO;

indicando il codice di parentela la procedura riporta sulla domanda la relativa descrizione.

Se non viene indicato nessun grado di parentela non sarà possibile definire automaticamente la domanda.

Per motivare nella lettera il termine anticipato di fruizione dei permessi deve essere inserito, nella pratica interessata, il CODICE TIPO CESSAZIONE. Posizionando il cursore sul campo "CESSAZIONE" e digitando il tasto F1, la procedura visualizza i codici accettati:

S = cessazione per variazione delle condizioni iniziali.

P = cessazione per variazione normativa (Circ. n.155/2010) sul grado di parentela;

R = cessazione per variazione normativa (Circ. n. 155/2010) più richiedenti per lo stesso disabile.

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Coordinamento Generale Medico Legale

Allegato 2

Istituto Nazionale Data

della Previdenza Sociale

Agenzia di (nome agenzia)

Ufficio Prestazioni a sostegno del reddito

Raccomandata

Prat. (tipo pratica) n. (numero pratica)

Al Sig. / Alla Sig.ra

Nome Cognome

Indirizzo

Al Sig. / Alla Sig.ra (disabile)

Nome Cognome

Indirizzo

e Al datore di lavoro

Indirizzo

e. p. c. Al Patronato

Indirizzo

OGGETTO: Richiesta informazioni - Provvedimento (pratica) n. del relativo a domanda di giorni di permesso per assistere il sig. (nome disabile) (art. 33 comma 3 legge 104/92).

Dal 24 novembre 2010, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 183 del 4 novembre 2010 (art. 24), il comma 3 dell'art. 33 della legge 104 è sostituito dal seguente:

« A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente ».

Pertanto, dal 24 novembre 2010 soltanto un lavoratore può fruire di giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Il provvedimento Inps n. del valido ai fini del pagamento diretto per i permessi relativi all'assistenza al sig. (nome disabile) - la cui efficacia è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge 183/2010 - deve essere adeguato al dettato normativo vigente. Conseguentemente, si chiede che il signor (nome disabile) medesimo (1) faccia pervenire ai nostri uffici la dichiarazione allegata da cui risulti la scelta del lavoratore beneficiario dei permessi.

Contestualmente, all'altro lavoratore che in precedenza usufruiva alternativamente dei permessi, sarà inviato il provvedimento di reiezione anch'esso con effetto dal 24 novembre 2010.

Si rappresenta che, nell'ipotesi di mancato ricevimento della suddetta dichiarazione debitamente compilata entro il 31 marzo 2011, sarà inviata agli interessati la comunicazione attestante la reiezione del provvedimento n. del di cui in oggetto con effetto dal 24 novembre 2010

I nostri uffici sono a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Unità di Processo

(1) Se la persona in situazione di disabilità grave è soggetta a tutela, a curatela o ad amministrazione di sostegno la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal tutore o dall'interessato con l'assistenza del curatore o dall'amministratore di sostegno.

In tali casi è necessario allegare copia del decreto di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno, se non risultino già in possesso dell'Istituto.

Se la persona in situazione di disabilità grave è minorenni la dichiarazione deve essere resa da chi ne esercita la potestà genitoriale.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il/La sottoscritto/a nato a il codice fiscale residente a

consapevole che soltanto un lavoratore può fruire di giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità (ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 della legge 104/92) dichiara di voler essere assistito soltanto dal Sig. nato a il
... . c o d i c e f i s c a l e e r e s i d e n t e a

.....
.....

Si allega copia del documento di riconoscimento n. rilasciato da il

Data

Firma

DICHIARAZIONE DELLA PERSONA CHE ESERCITA LA POTESTÀ GENITORIALE/
TUTORE/CURATORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DELLA PERSONA IN
SITUAZIONE DI DISABILITA' GRAVE

Il/La sottoscritto/a nato a il codice fiscale residente a

In qualità di *genitore *tutore *curatore *amministratore di sostegno di nato a il codice
fiscale residente a

consapevole che soltanto un lavoratore può fruire di giorni di permesso per l'assistenza
alla stessa persona disabile in situazione di gravità (ai sensi e per gli effetti dell'art. 33,
comma 3 della legge 104/92) dichiara che il sig.(nome disabile) intende essere assistito
soltanto dal Sig. nato a il codice fiscale e residente a
.....
.....

Si allega copia del documento di riconoscimento n. rilasciato da il

Data

Firma

Allegato 3

Istituto Nazionale Data
della Previdenza Sociale
Agenzia di (nome agenzia)
Ufficio Prestazioni a sostegno del reddito
Raccomandata
Prat. (tipo pratica) n. (numero pratica)

Al Sig. / Alla Sig.ra

Nome Cognome

Indirizzo

Al Sig. / Alla Sig.ra (disabile)

Nome Cognome

Indirizzo

e Al datore di lavoro

Indirizzo

e. p. c. Al Patronato

Indirizzo

OGGETTO: Richiesta informazioni - Provvedimento (pratica) n. del relativo a domanda di giorni di permesso per assistere il sig. (nome disabile) (art. 33 comma 3 legge 104/92).

Dal 24 novembre 2010, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 183 del 4 novembre 2010 (art. 24), il comma 3 dell'art. 33 della legge 104 è sostituito dal seguente:

« A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente ».

Pertanto, dal 24 novembre 2010 soltanto un lavoratore può fruire di giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

Il provvedimento Inps n. del concernente l'autorizzazione al conguaglio delle somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di indennità economica per i permessi relativi all'assistenza al sig. (nome disabile) -la cui efficacia è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge 183/2010- deve essere adeguato al dettato normativo vigente. Conseguentemente, si chiede che il signor (nome disabile) medesimo (1) faccia pervenire ai nostri uffici la dichiarazione allegata da cui risulti la scelta del lavoratore beneficiario dei permessi.

Tale informazione è necessaria per integrare il suddetto provvedimento Inps n. del che sarà inviato nuovamente al lavoratore indicato dal soggetto assistito al sig. (nome disabile) e al datore di lavoro.

Contestualmente, all'altro lavoratore che in precedenza usufruiva alternativamente dei permessi, nonché al datore di lavoro, sarà inviato il provvedimento di cessazione con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 183/2010.

Si rappresenta che, nell'ipotesi di mancato ricevimento della suddetta dichiarazione debitamente compilata entro il 31 marzo 2011, sarà inviata agli interessati la comunicazione attestante la cessazione dell'efficacia del provvedimento n. del di cui in oggetto con effetto dal 24 novembre 2010

I nostri uffici sono a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Unità di Processo

(1) Se la persona in situazione di disabilità grave è soggetta a tutela, a curatela o ad amministrazione di sostegno la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal tutore o dall'interessato con l'assistenza del curatore o dall'amministratore di sostegno.

In tali casi è necessario allegare copia del decreto di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno, se non risultino già in possesso dell'Istituto.

Se la persona in situazione di disabilità grave è minorenni la dichiarazione deve essere resa da chi ne esercita la potestà genitoriale.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il/La sottoscritto/a nato a il codice fiscale residente a

consapevole che soltanto un lavoratore può fruire di giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità (ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 della legge 104/92) dichiara di voler essere assistito soltanto dal Sig. nato a il
... . c o d i c e f i s c a l e e r e s i d e n t e
a

Si allega copia del documento di riconoscimento n. rilasciato da il

Data

Firma

DICHIARAZIONE DELLA PERSONA CHE ESERCITA LA POTESTÀ GENITORIALE/
TUTORE/CURATORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DELLA PERSONA IN
SITUAZIONE DI DISABILITA' GRAVE

Il/La sottoscritto/a nato a il codice fiscale residente a

In qualità di *genitore *tutore *curatore *amministratore di sostegno di nato a il codice
fiscale residente a

consapevole che soltanto un lavoratore può fruire di giorni di permesso per l'assistenza
alla stessa persona disabile in situazione di gravità (ai sensi e per gli effetti dell'art. 33,
comma 3 della legge 104/92) dichiara che il sig.(nome disabile) intende essere assistito
soltanto dal Sig. nato a il codice fiscale e residente a
.....
.....

Si allega copia del documento di riconoscimento n. rilasciato da il

Data

Firma

Allegato 4

Istituto Nazionale Data

della Previdenza Sociale

Agenzia di (nome agenzia)

Ufficio Prestazioni a sostegno del reddito

Prat. (tipo pratica) n. (numero pratica)

Al Sig. / Alla Sig.ra

Nome Cognome

Indirizzo

Al Sig. / Alla Sig.ra

Nome Cognome

Indirizzo (Disabile)

e Al datore di lavoro

Indirizzo

e. p. c. Al Patronato

Indirizzo

OGGETTO: Richiesta informazioni - Provvedimento (pratica) n. del relativo alla domanda di giorni di permesso per assistere il sig.(nome disabile) (art. 33 comma 3 legge 104/92) -

Dal 24 novembre 2010, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 183 del 4 novembre 2010 (art. 24), il comma 3 dell'art. 33 della legge 104 è sostituito dal seguente:

« A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente ».

Pertanto, dal 24 novembre 2010 i parenti e gli affini di terzo grado della persona in situazione di disabilità grave potranno usufruire dei permessi in oggetto soltanto qualora i genitori o il coniuge del disabile medesimo abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (1).

Il Provvedimento Inps n. del , valido ai fini del pagamento diretto per i permessi relativi all'assistenza al sig. (nome disabile) -la cui efficacia è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge 183/2010- deve essere adeguato al dettato normativo vigente.

Pertanto si chiede che il signor (cliente) faccia pervenire ai nostri uffici la dichiarazione allegata dalla quale risulti la relazione di parentela con il sig. (nome disabile).

Si rappresenta che, nell'ipotesi di mancato ricevimento della suddetta dichiarazione debitamente compilata entro il 31 marzo 2011 sarà inviata agli interessati la comunicazione attestante la reiezione del provvedimento n. del di cui in oggetto con effetto dal 24 novembre 2010.

I nostri uffici sono a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Unità di Processo

(1) Al riguardo, si chiarisce che "...l'espressione "mancanti" deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità..." (circ. INPS n. 155/2010, punto 2).

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il/la sottoscritto/a nato/a a il codice fiscale e residente a.....dichiara di essere nella seguente relazione di parentela con il signor (nome disabile) nato a il codice fiscale e residente a da me assistito:

padre;

madre;

fratello;

sorella;

figlio;

coniuge;

parente entro il secondo grado;

affine entro il secondo grado;

parente entro il terzo grado;

affine entro il terzo grado;

In caso di grado di parentela/affinità di terzo grado, dichiaro(1) che il signor (nome disabile) (2)

Non è coniugato;

E' vedovo/a;

È coniugato, ma il coniuge ha compiuto 65 anni di età;

È coniugato, ma il coniuge è affetto da patologia invalidante (3);

È stato coniugato, ma il coniuge è deceduto;

È separato legalmente o divorziato (4);

È coniugato, ma in situazione di abbandono (5);

Ha uno o entrambi i genitori deceduti;

Ha uno o entrambi i genitori con più di 65 anni di età;

Ha uno o entrambi i genitori affetti da patologia invalidante(6);

Si allega:

1) copia del documento di riconoscimento n. rilasciato da il

2) nei casi previsti, documentazione sanitaria comprovante la patologia invalidante.

Data

Firma

NOTE ALLA DICHIARAZIONE

(1) Ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47, comma 2, la dichiarazione resa nell'interesse del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

(2) Ai fini del diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso è sufficiente la sussistenza di una delle condizioni elencate.

(3) Per patologie invalidanti si intendono soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall'art.2 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21/7/2000. In tale caso deve essere allegata, in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

(4) In tale ipotesi è necessario allegare copia del provvedimento da cui risulti lo stato giuridico di separazione o di divorzio.

(5) In tale caso è necessario allegare copia della documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità da cui risulti lo stato giuridico di abbandono.

(6) Per patologie invalidanti si intendono soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall'art.2 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21/7/2000.

In tale caso deve essere allegata, in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

Allegato 5

Istituto Nazionale Data

della Previdenza Sociale

Agenzia di (nome agenzia)

Ufficio Prestazioni a sostegno del reddito

Prat. (tipo pratica) n. (numero pratica)

Al Sig. / Alla Sig.ra

Nome Cognome

Indirizzo

Al Sig. / Alla Sig.ra

Nome Cognome

Indirizzo (Disabile)

e Al datore di lavoro

Indirizzo

e. p. c. Al Patronato

Indirizzo

OGGETTO: Richiesta informazioni - Provvedimento (pratica) n. del relativo alla domanda di giorni di permesso per assistere il sig.(nome disabile) (art. 33 comma 3 legge 104/92) -

Dal 24 novembre 2010, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 183 del 4 novembre 2010 (art. 24), il comma 3 dell'art. 33 della legge 104 è sostituito dal seguente:

« A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente ».

Pertanto, dal 24 novembre 2010 i parenti e gli affini di terzo grado della persona in situazione di disabilità grave potranno usufruire dei permessi in oggetto soltanto qualora i genitori o il coniuge del disabile medesimo abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (1).

Il Provvedimento Inps n. del ,concernente l'autorizzazione al conguaglio delle somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di indennità economica per i permessi relativi all'assistenza al sig. (nome disabile) -la cui efficacia è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge 183/2010- deve essere adeguato al dettato normativo vigente.

Pertanto si chiede che il signor (cliente) faccia pervenire ai nostri uffici la dichiarazione allegata dalla quale risulti la relazione di parentela con il sig. (nome disabile).

Tale informazione sarà necessaria per integrare il suddetto provvedimento Inps. n

Si rappresenta che, nell'ipotesi di mancato ricevimento della suddetta dichiarazione debitamente compilata entro il 31 marzo 2011 sarà inviata agli interessati la comunicazione attestante la cessazione dell'efficacia del provvedimento n. del di cui in oggetto con effetto dal 24 novembre 2010.

I nostri uffici sono a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Unità di Processo

(1) Al riguardo, si chiarisce che "...l'espressione "mancanti" deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità..." (circ. INPS n. 155/2010, punto 2).

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il/la sottoscritto/a nato/a a il codice fiscale e residente a.....dichiara di essere nella seguente relazione di parentela con il signor (nome disabile) nato a il codice fiscale e residente a da me assistito:

padre;

madre;

fratello;

sorella;

figlio;

coniuge;

parente entro il secondo grado;

affine entro il secondo grado;

parente entro il terzo grado;

affine entro il terzo grado;

In caso di grado di parentela/affinità di terzo grado, dichiaro(1) che il signor (nome disabile) (2)

Non è coniugato;

E' vedovo/a;

È coniugato, ma il coniuge ha compiuto 65 anni di età;

È coniugato, ma il coniuge è affetto da patologia invalidante (3);

È stato coniugato, ma il coniuge è deceduto;

È separato legalmente o divorziato (4);

È coniugato, ma in situazione di abbandono (5);

Ha uno o entrambi i genitori deceduti;

Ha uno o entrambi i genitori con più di 65 anni di età;

Ha uno o entrambi i genitori affetti da patologia invalidante(6);

Si allega:

1) copia del documento di riconoscimento n. rilasciato da il

2) nei casi previsti, documentazione sanitaria comprovante la patologia invalidante.

Data

Firma

NOTE ALLA DICHIARAZIONE

(1) Ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47, comma 2, la dichiarazione resa nell'interesse del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

(2) Ai fini del diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso è sufficiente la sussistenza di una delle condizioni elencate.

(3) Per patologie invalidanti si intendono soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall'art.2 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21/7/2000. In tale caso deve essere allegata, in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

(4) In tale ipotesi è necessario allegare copia del provvedimento da cui risulti lo stato giuridico di separazione o di divorzio.

(5) In tale caso è necessario allegare copia della documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità da cui risulti lo stato giuridico di abbandono.

(6) Per patologie invalidanti si intendono soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall'art.2 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21/7/2000.

In tale caso deve essere allegata, in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

Allegato 6

Istituto Nazionale Data

della Previdenza Sociale

Agenzia di (nome agenzia)

Ufficio Prestazioni a sostegno del reddito

Prat. (tipo pratica) n. (numero pratica)

Al datore di lavoro

Indirizzo

e Al Sig. / Alla Sig.ra

Nome Cognome

Indirizzo

e. p. c. Al Patronato

Indirizzo

OGGETTO: Provvedimento di cessazione per domanda di permessi giornalieri per assistere disabile (art. 33 comma 3 legge 104/92)

Si informa che, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art. 24 della legge 183/2010, in data 24/11/2010 è cessata l'autorizzazione al conguaglio per la domanda, presentata dal Sig./Sig.ra (cliente) in data (data di presentazione), volta ad ottenere il beneficio di cui all'oggetto correlato alle condizioni di handicap in situazione di gravità per (nome disabile).

Il motivo della cessazione è il seguente:

relazione di parentela incompatibile con le nuove disposizioni normative

il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità

I nostri uffici sono a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Unità di processo